



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 29 luglio 2021

Parapetti e illuminazione rientrano nel bonus facciate

Risposta Ae ad interpello 482 del 15 luglio 2021.

Nella risposta all'interpello l'AE dapprima ricorda che la detrazione compete per le *"le spese documentate sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B..."*.

Ai fini del riconoscimento del bonus facciate, gli interventi devono essere finalizzati al **"recupero o restauro"** della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle **«strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi»**.

L'agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Nel caso specifico, l'AE ricorda che in presenza di tutti i requisiti richiesti e fermi gli adempimenti dovuti il bonus **spetta anche** per le spese sostenute **per gli interventi sui parapetti** dei balconi trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso (*risposta 289 del 2020 e Circolare 2/E del 2020*).

Con riguardo ai corpi illuminanti, a soffitto o a parete, trattandosi di opere accessorie e di completamento il bonus facciate **spetta nel caso in cui tali interventi si rendessero necessari per motivi tecnici**, aspetto desumibile dai documenti di progetto degli interventi complessivi.